



SENTENZA - 187/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio Presidente relatore

Giuseppina Mignemi Consigliere

Maria Rita Micci Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n.58686 del registro di segreteria,

proposto da Matteo FELTRI, nato a Modena il 14 Agosto 1987, (CF

FLTMTT87M14F257N) ed ivi residente in via della Pace, 66,

rappresentato e difeso dagli avvocati Marianna Caretti

(marianna.caretti@ordineavvmodena.it) e Giovanni Gibertini

(giovanni.gibertini@ordineavvmodena.it),

contro

la Procura Generale presso la Corte dei conti, in persona del

Procuratore Generale.

la Procura Regionale presso la Corte dei conti, Sezione

Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna.

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna n. 30/2021, depositata il 4 febbraio 2021.

Visto l'appello, e gli atti tutti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2024, con l'assistenza del segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore Pres. Giuseppina Maio, l'Avv. Francesca Marziale, per delega scritta dell'Avv. Marianna Caretti difensore del sig. Matteo Feltri, nonché il PM nella persona del Vice Procuratore generale dr.ssa Giulia De Franciscis;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza n. 30/2021, depositata il 4 febbraio 2021 la Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato Matteo Feltri al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, della somma di euro 204.744,10, oltre interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, c.2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell'effettivo pagamento, nonché delle spese processuali, liquidate in euro 144,80.

Il danno consegue all'omesso versamento, da parte del Feltri, titolare della ricevitoria MO 3366 in Modena, di parte degli introiti derivanti dal gioco del lotto, riferiti alle settimane contabili dal 9.1.2019 al 29.1.2019.

2. Avverso la sentenza ha interposto appello il sig. Feltri formulando, pregiudizialmente, ai sensi dell'art. 130 c.g.c, istanza di rito

abbreviato, dichiarata inammissibile da questa Sezione con decreto n.

6/2021. L'appello è articolato in due motivi:

“Erroneità della sentenza impugnata per non avere tenuto conto dei versamenti effettuati in corso di causa.” La difesa dell'appellante ha rilevato che prima della pubblicazione della sentenza il sig. Shareef Mohsen, al quale il Feltri aveva affidato la gestione della tabaccheria aveva effettuato dei pagamenti, per complessivi euro 45.000,00, di cui il giudice non ne sarebbe venuto a conoscenza essendo il Feltri rimasto contumace nel giudizio di primo grado.

“Richiesta di esercizio del potere riduttivo”, essendo comprovato in atti che i mancati riversamenti sono avvenuto in un periodo in cui il Feltri era stato colpito da una severa patologia psicologica.

Ha, pertanto, chiesto, in caso denegato di mancato accoglimento della richiesta di rito abbreviato, di: *“..... a) accertare e dichiarare che Shareef Mohsen, in nome e per conto di Matteo Feltri, ha versato a Lottoitalia Srl, in pendenza del giudizio di primo grado, € 45.000,00 (somma comprovata dagli allegati documenti da 5 a 10) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che Matteo Feltri deve all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una somma non maggiore di € (204.744,10 - 45.000) 159.744,1, oltre interessi; b) ridurre il quantum della condanna - pari, nella peggiore delle ipotesi, ad € 159.744,1 nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed esercitare evidenziate nel presente ricorso in appello. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a.”.*

3. La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni, in data 21 novembre 2023, chiedendo l'accoglimento parziale dell'appello con la

rideterminazione del danno nella misura di euro 159.744,10, oltre interessi, secondo le modalità stabilite nella sentenza impugnata.

4. Chiamata la causa all'udienza del 6 dicembre 2023 rilevata l'assenza del difensore di parte appellante è stato disposto il rinvio, ex art 196 c.g.c., all'odierna udienza.

5. Con memoria in data 4 giugno 2024 la difesa dell'appellante ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del Procuratore generale in punto di accoglimento parziale dell'appello ed ha rappresentato che il danno è stato interamente ripianato come accertato dalla lettera prot. 48030 del 12 ottobre 2023 dell'Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, che ha allegato in copia unitamente ad un estratto conto dei versamenti effettuati.

6. All'odierna pubblica udienza, l'avv. Marziale si è riportato agli scritti difensivi depositati. La P.G. ha concordato, sulla base della nota depositata dalla difesa di parte appellante il 4 giugno 2024 che i versamenti effettuati nel 2021 sono estintivi della sorte capitale del debito, ed ha rimesso, al Collegio, ogni valutazione sulla voce interessi. La causa è passata, quindi, in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

L'appello va parzialmente accolto in quanto il sig. Feltri ha documentato che le somme oggetto di condanna sono state integralmente restituite mediante versamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna.

In particolare, sono stati versati agli atti dal difensore dell'appellante i seguenti documenti:

1) Nota dell'Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, prot. 48030 in data 12 ottobre 2023, con l'elencazione dei versamenti effettuati e con l'affermazione che a totale ripianamento del debito è stata incamerata anche la Polizza fideiussoria della Zurich.

2) Elenco sintetico estratto conto riferito alle settimane contabili 15 gennaio 2019 - 29 gennaio 2019.

La modalità di versamento come sostenuto sia dall'Agenzia delle Dogane che dal rappresentante della Procura in udienza, risulta pienamente soddisfattiva del credito erariale azionato con l'atto introduttivo del presente giudizio, anche se il totale dei versamenti operati si limita alla sorte capitale e non è comprensivo anche degli interessi.

Infatti con la sentenza n. 30/2021, della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, Matteo Feltri è stato condannato al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, della somma di euro 204.744,10, oltre interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, c.2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell'effettivo pagamento, nonché delle spese processuali, liquidate in euro 144,80.

In proposito, in disparte ogni considerazione sull'assenza di specifiche censure sul relativo capo della sentenza, non può che ribadirsi che la sorte capitale è costituita da somme di natura pubblica

di spettanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che entrano a far parte del relativo patrimonio sin dal momento della riscossione e che dovevano essere riversate nelle scadenze negozialmente stabilite o, in mancanza, secondo quelle previste per legge.

In conseguenza, l’omessa esecuzione periodica dei versamenti determina ex se una condizione di mora, da cui discende che debbano essere liquidati i relativi interessi, nella misura legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell’effettivo pagamento.

Nel caso di specie, come rilevato anche dalla Procura generale, la documentazione da ultimo depositata evidenzia che a fronte di un danno erariale, contestato nella misura di € 204.744,10 (da incrementare degli interessi e spese del giudizio), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha incamerato l’intera sorte capitale e non anche gli accessori (di cui non si fa menzione nella documentazione acquisita nel corso del giudizio di appello), che pertanto in assenza di specifiche contestazioni, ed in mancanza di pertinenti puntualizzazioni devono essere corrisposti dal sig. Matteo Feltri.

L’appello, in definitiva, merita parziale accoglimento, e, per l’effetto la sentenza impugnata deve essere riformata, ed il sig. Matteo Feltri, condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, solo degli interessi sulla sorte capitale, come da sentenza di primo grado, non gravata da appello in punto di accessori.

Spese compensate, per questo grado di giudizio

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Terza Centrale d’Appello, definitivamente

pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il sig. Matteo Feltri, al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli degli interessi sulla sorte capitale, così come disposto nella sentenza impugnata.

Spese compensate, per questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

f. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04/07/2024

il dirigente

f. to digitalmente